

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Risari.

Il ministro dei trasporti e della navigazione ha facoltà di rispondere.

TIZIANO TREU, *Ministro dei trasporti e della navigazione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in effetti i problemi sollevati dall'onorevole Risari sono così configurati e sono all'attenzione del Governo. È vero: molte stazioni di tutte le dimensioni sono in stato di abbandono o comunque di non adeguata manutenzione e cura. Qui si opera in tre direzioni, a seconda delle tipologie. Come l'onorevole interrogante saprà senz'altro, per le 13 grandi stazioni del paese è stata costituita una società specifica, la Grandi Stazioni S.p.A., che sta procedendo ad un'opera di valorizzazione immobiliare e commerciale che ha già diversi stadi di avanzamento e che è utile sia per le stesse grandi stazioni sia per dimostrare cosa si può fare anche in altri contesti.

Le stazioni medio-grandi, come secondo tipo di intervento, sono oggetto di un inventario che stabilirà le potenzialità di reddito che esse presentano, ed in particolare quelle di ricavo di natura commerciale.

Più difficile la situazione per le piccole stazioni, per le quali, con le strutture periferiche delle Ferrovie dello Stato, si sta analizzando come operare realisticamente per un recupero dal degrado ambientale. Le fonti di reddito sono difficilmente generalizzabili e quindi è presa in considerazione — come l'onorevole interrogante suggerisce — la possibilità di avere rapporti con enti ed associazioni operative, magari con forme di comodato, in cambio della garanzia dello svolgimento di attività di manutenzione o comunque utili a mantenere il decoro dei fabbricati.

In ogni caso la società ha dato assicurazione che è in corso la redazione di un piano specifico nel senso richiesto. Ora, come è noto, è in corso un dibattito per dare indicazioni alle Ferrovie dello Stato relativamente all'intero piano d'im-

presa e sarà mia cura richiedere una specifica attenzione anche a questo aspetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Risari ha facoltà di replicare.

GIANNI RISARI. Grazie, signor ministro, per la sua esauriente risposta. Mi permetto ancora di aggiungere alle considerazioni che lei ha fatto che ci sono problemi di accoglienza e di sicurezza non solo nelle grandi stazioni ma anche in quelle piccole, frequentate da milioni di cittadini, specialmente pendolari, lavoratori, studenti.

C'è poi il problema del recupero degli immobili delle stazioni; tra l'altro alcuni sono anche significativi dal punto di vista artistico, mentre altri sono collocati in posizioni belle dal punto di vista paesaggistico e turistico. Voglio poi pensare all'impegno che avremo per il prossimo Giubileo. Ci sono quindi tante occasioni per un'azione di recupero e di rilancio, di animazione di questi spazi pubblici con attività commerciali e di servizio, come lei ha detto. Ripeto che non si deve pensare solo alle grandi stazioni, ma anche a quelle piccole e bisogna quindi avere la fantasia di attuare una novità per quanto riguarda la proprietà delle stazioni. Ci sono molti comuni che sarebbero anche disponibili ad intervenire sulle piccole stazioni per renderle più accoglienti, vivibili, sicure, ma c'è il problema che non sono di loro proprietà.

Prendo quindi atto con piacere della sua risposta perché va in questo senso, auspicato anche dai cittadini utenti delle stazioni italiane.

(Vicenda del leader del PKK Ocalan)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Morselli n. 3-03258 (*vedi l'allegato A — Interrogazioni a risposta immediata sezione 7*).

L'onorevole Morselli ha facoltà di illustrarla.

STEFANO MORSELLI. Signor Presidente, colleghi, signor ministro degli esteri, noi riteniamo che l'Italia, con la vicenda Ocalan, abbia perso quel briciolo di residua credibilità che le era rimasta.

L'Italia ormai non è più identificabile con uno Stato di diritto. Quando si parla di Ocalan non si parla di una sorta di *Braveheart* di una lontana etnia e nemmeno dell'erede del Saladino o di un rappresentante del dramma del popolo curdo. Ocalan è un comunista combattente, un comunista terrorista ricercato dai maggiori paesi del mondo come fuorilegge: mi riferisco agli Stati Uniti d'America, alla Germania. Forse, solo in virtù della sua appartenenza all'album di famiglia di molti che oggi sono al Governo gli è stato consentito di fare cose che nessun'altra persona, nessun altro cittadino del mondo avrebbe potuto fare. Oggi, Ocalan è sparito ...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Morselli.

Il ministro degli affari esteri ha facoltà di rispondere. Ministro Dini, desidero ringraziarla per essere riuscito a sottrarsi ai suoi impegni di Governo per rispondere all'interrogazione.

LAMBERTO DINI, *Ministro degli affari esteri*. Grazie, Presidente. È ben noto che Abdullah Ocalan giunse in Italia munito di documenti falsi e va respinta con forza l'insinuazione che i servizi per l'informazione e la sicurezza ne abbiano favorito, in modo diretto o indiretto, l'ingresso. I servizi hanno invece lealmente collaborato con il Governo.

Di scarso rilievo è apparso inoltre il fatto che l'onorevole Mantovani abbia accompagnato Ocalan in Italia. Ocalan, come più volte dichiarato, aveva infatti in quel momento già assunto la decisione di venire in Italia. Sulla decisione di Ocalan potrebbero peraltro aver influito, sia pure indirettamente, le numerose prese di posizione favorevoli alla causa curda assunte dal Parlamento italiano.

Al suo arrivo a Roma, il 12 novembre, Ocalan è stato arrestato su mandato di

cattura emesso dal Governo tedesco, nell'ambito delle procedure previste dal sistema Schengen. Il Governo — dopo il rifiuto del Governo tedesco di dar seguito al mandato di cattura con la richiesta di estradizione e nell'impossibilità di dar corso a quella turca, per la previsione in quel paese della pena di morte per i reati ascritti ad Ocalan — ha esplorato altre ipotesi, in particolare, un giudizio in altro paese, attraverso il trasferimento del procedimento penale secondo una convenzione del Consiglio d'Europa del 1972. Poiché anche questa strada si è dimostrata impercorribile e poiché non esistevano le condizioni e i consensi necessari per un processo in Italia, il Governo ha proceduto all'allontanamento di Ocalan dal territorio nazionale. Ocalan è stato accompagnato all'aeroporto di Ciampino da elementi delle forze di polizia, per ovvie ragioni di sicurezza. Per lasciare l'Italia ha utilizzato un veicolo che non era né di linea, né del CAI, né dell'aeronautica militare.

La soluzione del caso, quindi, più che una scelta, si è rivelata la conclusione — a noi sembra, ragionevole — dettata dalle circostanze e dall'atteggiamento di tutte le parti coinvolte.

Quanto alla condizione del popolo curdo, essa non va certo identificata con le vicende del rappresentante del PKK. Come abbiamo detto più volte, si tratta di un problema di diritti fondamentali, grado di autonomia, identità culturale, nel rispetto dell'integrità territoriale di quella regione.

Nonostante le recriminazioni e i malintesi, non riteniamo che la vicenda appena conclusasi debba e possa pregiudicare i rapporti con altri paesi, in particolare con la Turchia, che per noi resta amico e alleato e il cui inserimento nell'Unione europea continueremo a favorire. Saremo in contatto con il governo turco per riallacciare i rapporti amichevoli che con quel paese abbiamo sempre avuto.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor ministro.

L'onorevole Morselli ha facoltà di replicare.

STEFANO MORSELLI. Signor ministro, al di là del doveroso e formale ringraziamento per la sua cortese presenza, noi non possiamo che dichiararci fortemente insoddisfatti.

La vicenda Ocalan è veramente un pasticcio all'italiana. La vicenda Ocalan dimostra che lo Stato italiano non è all'altezza di gestire questioni di tale delicatezza.

Ella, ministro, non può dire che i servizi non si sono resi complici, quando l'onorevole Mantovani si è recato a Mosca, dove gli è stata fornita una saletta dove incontrare Ocalan che è arrivato a Fiumicino con documenti falsi e con un biglietto falso. In quel momento, sicuramente i servizi sapevano. In quel momento, le forze dell'ordine sapevano. In quel momento, Ocalan avrebbe dovuto essere rimesso sull'aereo e rispedito a Mosca. Questo non è stato fatto e si è cercato di gestire la cosa un po' alla « carlona », alla bell'e meglio. Intanto, i rapporti con un paese nostro amico, come la Turchia, di fondamentale importanza strategica e geopolitica, si sono duramente compromessi. Sono 113 i miliardi di commesse che le aziende si sono viste disdettare ed altri 458 miliardi stanno per esserlo. Questo è un problema molto grave che va ad aggiungere peso economico all'onere politico della minata credibilità internazionale dell'Italia, che è venuta meno.

Non possiamo quindi dichiararci soddisfatti, signor ministro, e siamo molto preoccupati perché l'Italia, nel momento in cui deve affrontare impegni internazionali sempre maggiori, si trova nel contesto internazionale a non rispettare neanche i passaggi elementari di diritto internazionale né i più elementari principi che debbono regolare la comunità umana.

Esprimo quindi ancora una volta, signor ministro, la contrarietà del gruppo di alleanza nazionale al comportamento non

solo del Ministero degli esteri, ma di tutto il Governo (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

ELIO VITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Siamo fuori dalla diretta televisiva...

ELIO VITO. Sì, fuori dalla diretta televisiva.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ELIO VITO. Signor Presidente, non mi sarei mai permesso di violare le regole della diretta televisiva; pregherei però anche i rappresentanti del Governo di trattenersi un momento.

Signor Presidente, l'importante strumento delle interrogazioni a risposta immediata che, come sappiamo, era stato voluto da tutti nell'ambito della riforma del nuovo regolamento, rischia progressivamente (per colpa dei gruppi, più che del Governo) di perdere significato. In particolare, ho rilevato con rammarico nella seduta odierna un fenomeno che già si era verificato più volte, sul quale mi permetto di richiamare la sua attenzione, soprattutto quando, come oggi, le interrogazioni sono rivolte alla competenza dei ministri, perché rischia di non fare onore al Parlamento ed alla Camera, indipendentemente dall'appartenenza ai gruppi di maggioranza o di opposizione. Mi riferisco al fatto che si presentano da parte dei gruppi, per carità legittimamente, interrogazioni rivolte al ministro appartenente al proprio stesso partito, più che per stimolarlo a nome della Camera e del gruppo ad avere una risposta ed una azione incisiva, per fargli dire, di fatto, quello che al ministro interessa riferire su quell'argomento circa quanto sta facendo. È stato chiaro dallo svolgimento — non voglio fare riferimenti specifici — che due gruppi

hanno inteso utilizzare questo strumento non per stimolare o svolgere funzioni di controllo nei confronti del Governo, ma, di fatto, per far dire ai ministri quello che loro interessava esporre su quanto stanno facendo.

Signor Presidente, è legittimo che i gruppi decidano di fare un utilizzo in qualche misura autolesionistico dello strumento parlamentare in questione, ma poiché tale strumento non è stato dato all'opposizione contro il Governo, ma al Parlamento ed anche alla maggioranza per avere un rapporto costruttivo con lo stesso esecutivo credo, signor Presidente, che se si richiamano tutti i gruppi a fare un uso proprio degli strumenti che ci siamo dati, ciò sarebbe nell'interesse comune.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Vito. Lei presuppone che ci sia un rapporto sempre idilliaco tra maggioranza e ministri, cosa che, come lei sa, non sempre accade. In ogni caso, terrò conto di quanto da lei osservato.

Sospendo la seduta fino alle 16,15.

La seduta, sospesa alle ore 16, è ripresa alle 16,15.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI PETRINI

**Svolgimento di una interpellanza
e di interrogazioni (ore 16,20).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.

(Offerte di snack sui treni Eurostar)

PRESIDENTE. Cominciamo con l'interrogazione Armaroli n. 3-02350 (vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 1).

Il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione ha facoltà di rispondere.

GIORDANO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Signor Presidente, per i viaggi sui treni Eurostar il pagamento del biglietto a prezzo globale comprende una serie di servizi aggiuntivi: la prenotazione del posto, inclusa nel prezzo del biglietto, il diritto al *bonus*, in caso di ritardo superiore a 30 minuti per cause imputabili alla società Ferrovie dello Stato Spa, la possibilità di ristorazione ed un servizio denominato *welcome drink*.

L'offerta di quest'ultimo servizio si compone di: distribuzione in prima classe di una bevanda; un *gadget* contenente una bustina con salvietta rinfrescante, auricolari e *snack*; un quotidiano per i treni in partenza entro le ore 13; il servizio di *hostess* per l'eventuale assistenza al cliente; ulteriore distribuzione di bevande a scelta, in relazione al tempo di percorrenza del viaggio.

Per i viaggiatori della seconda classe si provvede alla distribuzione di una bevanda o di uno *snack* a scelta nonché al servizio di diffusione sonora.

L'insieme delle prestazioni *welcome drink* viene compensato per singolo viaggiatore servito in misure differenziate per classe e tratta servita e per quantità di viaggiatori annui.

Le misure di prima e seconda classe sono di lire 14.000 e di lire 4.600, fino a 5 milioni e 500 mila viaggiatori; di lire 6.120 e di 3.120 oltre i 5 milioni e 500 mila viaggiatori e per viaggiatori delle tratte Roma-Ancona e Roma-La Spezia e Roma-Torino via tirrenica; di lire 5.000 e 2.000 per la tratta Roma-Perugia.

Da ultimo, la società Ferrovie dello Stato Spa riferisce che per quanto riguarda il contratto attualmente vigente, nell'anno 1990 venne effettuata una gara a livello nazionale e nel 1994 venne disposto il riaffidamento con trattativa privata autorizzata dal consiglio di amministrazione della società Ferrovie dello Stato Spa. La scadenza del contratto è

prevista al 28 maggio 1999 con facoltà di proroga di sei mesi a richiesta di una delle parti.

In sede di rinnovo dello stesso, mediante bando di gara secondo le norme europee, la società Ferrovie dello Stato Spa assicura che verranno riesaminati sia i contenuti sia i costi del cosiddetto *welcome drink*.

PRESIDENTE. L'onorevole Armaroli ha facoltà di replicare.

PAOLO ARMAROLI. Signor sottosegretario, mi pare che la sua risposta, di cui le sono grato anche se giunge un po' tardi rispetto alla data di presentazione dell'interrogazione, conferma tutti i miei dubbi, le mie perplessità e, se me lo consente, anche le mie censure.

Signor sottosegretario, i deputati sono tenuti ad ascoltare le voci di dentro in tante occasioni, ma sono altresì tenuti ad ascoltare le voci di fuori. Le voci di fuori — fonti bene informate ed autorevoli — mi hanno indicato una cifra esorbitante: per quanto da lei ricordato, la società Ferrovie dello Stato Spa sborserebbe una cifra pari a lire 13 mila. Mi sembrava francamente che tutto ciò fosse assurdo perché il prezzo venale di quella scatola — anzi, mi sono dimenticato, e faccio *mea culpa*, di inserire anche il giornale — non può superare le 4 al massimo 5 mila lire al confronto delle 13 mila lire che fonti attendibili mi avevano indicato. È chiaro che questa cifra, tra l'altro stabilita a trattativa privata — mi pare che questo sia di una gravità inaudita —, incide per un verso sul deficit della società Ferrovie dello Stato Spa e per l'altro, signor sottosegretario, si riverbera negativamente sul prezzo del biglietto. Mi è stato anche fatto presente che, nel caso di coloro che hanno abbonamenti e si spostano, per esempio, nella tratta Firenze-Roma ogni giorno, il prezzo dell'abbonamento non va a vantaggio delle ferrovie, ma serve soltanto ad arricchire chi fornisce questi *snack*, perché praticamente la cifra è identica.

Mi sembra che ella, signor sottosegretario, abbia un po' recitato il *mea culpa*,

perché ha detto che in primavera ci sarà finalmente una gara pubblica e quindi sarà rinegoziata la cifra: mi auguro, a nome di alleanza nazionale, che la somma strappata dalle Ferrovie dello Stato sia adeguata al valore venale, anzi, se si potesse ottenere qualcosa di più in favore dell'ente alleanza nazionale ne sarebbe più che felice. Possiamo, infatti, spendere i nostri soldi privati come meglio crediamo, ma per i fondi pubblici dobbiamo avere tutta la necessaria attenzione e a me sembra che la cifra di 13 mila lire riportata dalla voce cui ho fatto riferimento contravvenga ai principi del buon governo.

(Disposizioni per il passaggio di autoveicoli per il trasporto merci in territorio austriaco)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Caruso n. 3-02670 (vedi l'allegato A — interpellanze e interrogazioni sezione 2).

Il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione ha facoltà di rispondere.

GIORDANO ANGELINI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. Signor Presidente, con riferimento ai problemi sollevati in merito al trasporto di merci in transito sul territorio austriaco, si premette che in data 2 maggio 1992 la Comunità europea e l'Austria stipularono un accordo in materia per motivi ambientalistici. Successivamente, con l'entrata dell'Austria nella Comunità europea i principi del citato accordo, nonché il sistema degli ecopunti, sono diventati parte integrante del trattato di adesione e sono contenuti nel protocollo n. 9 allegato al trattato stesso concernente il trasporto su strada ferroviario e combinato in Austria, che prevede la cessazione del sistema al più tardi il 31 dicembre 2003.

Le misure dettagliate del sistema dei diritti di transito sono state quindi disciplinate dal regolamento comunitario 3298 del 21 dicembre 1994, come modificato dal regolamento 1524 del 30 luglio 1996,

con il quale è stato introdotto il sistema di rilevazione elettronica dei passaggi. In applicazione della citata normativa comunitaria, ogni anno la Commissione europea assegna all'Italia una quota di ecopunti da distribuire ai vettori italiani. Le procedure di gestione e assegnazione degli ecopunti adottate dall'amministrazione sono contenute in decreti emanati dopo aver raccolto il preventivo parere di un apposito organismo, denominato unità speciale procedure monitoraggio, di cui fanno parte rappresentanti dell'amministrazione e di tutte le associazioni di categoria più rappresentative del trasporto merci.

Per quanto riguarda il problema della cosiddetta « lista nera », occorre precisare che l'impresa che deve effettuare transiti attraverso il territorio austriaco deve essere necessariamente titolare di una quota di ecopunti. In caso contrario, all'impresa è precluso il passaggio in quanto non in possesso del relativo titolo autorizzativo e, conseguentemente, viene inclusa in una lista che riporta le imprese che hanno consumato tutta la loro assegnazione di ecopunti. Ove l'impresa effettui il transito in violazione della relativa assegnazione, essa è soggetta a sanzioni. Nessuna decurtazione viene invece effettuata nei confronti delle altre imprese in dipendenza dell'infrazione. Peraltro le imprese titolari di ecopunti acquisiscono il diritto al rinnovo in funzione del numero dei viaggi effettuati l'anno precedente, anche se non è stato raggiunto il numero di 24 transiti. Con il decreto 2 dicembre 1996 sono stati assegnati ecopunti, in via provvisoria, ad imprese che fino ad allora non avevano effettuato transiti in territorio austriaco. Il rinnovo degli ecopunti per questo particolare tipo di imprese è stato subordinato alla condizione di aver effettuato almeno 24 transiti in territorio austriaco nel 1997, ritenendo, anche su indicazione delle associazioni di categoria facenti parte dell'unità speciale procedure di monitoraggio Austria, che un'impresa che effettui meno di 24 viaggi non è competitiva sul mer-

cato, risolvendosi i 24 transiti in un viaggio di andata e uno di ritorno al mese in un anno.

PRESIDENTE. L'onorevole Caruso ha facoltà di replicare.

ENZO CARUSO. Signor Presidente, signor sottosegretario, nella sua risposta ella ha confermato più o meno quanto contenuto nella mia interrogazione, senza chiarire le motivazioni che nel 1992 hanno indotto l'Unione europea a firmare questo accordo con l'Austria, che è diventato poi parte integrante dell'adesione di quest'ultima alla stessa Unione europea. Mi sembra, infatti, che le disposizioni contenute nell'accordo penalizzino quei piccoli autotrasportatori, i cosiddetti padroncini, che, pur avendo adeguato il proprio parco di camion ed avendo speso centinaia di milioni per dotarsi di mezzi ecocompatibili, sono appunto penalizzati, non essendone preventivamente a conoscenza, da una disposizione del genere, che prima tende a limitare i passaggi dei mezzi inquinanti ma poi penalizza coloro che non fanno un numero minimo di passaggi in Austria. Lei ha detto, infatti, che gli autotrasportatori non sono competitivi se non transitano almeno due volte al mese, una all'andata ed una al ritorno. Io penso che questi calcoli è meglio che li faccia chi, come lavoratore autonomo, fa viaggiare il suo camion un certo numero di volte l'anno.

Ritengo che si tratti di disposizioni che colpiscono coloro i quali, lavorando per proprio conto, a volte partendo con i loro carichi da luoghi molto distanti dalle frontiere con l'Austria, risultano doppiamente penalizzati perché, in mancanza del minimo di passaggi previsto per ottenere un'assegnazione di ecopunti per l'annata successiva, o non effettuano viaggi per i paesi del centro Europa o sono costretti, come viene indicato nella mia interrogazione, a fare lunghi giri allungando il percorso, sia in termini di chilometri che di tempo.

Ritengo, lo ripeto, che l'Italia e l'Unione europea, siglando tale accordo con l'Austria, penalizzano un'intera categoria di lavoratori. Oltre tutto, al di là del problema ambientale ed ecologico dell'inquinamento dell'aria, mi sembrano limitazioni assurde nel momento in cui procediamo verso l'Unione europea integrale, quindi non solo economica e monetaria ma anche politica, della quale la libertà dei movimenti dovrebbe essere uno dei fattori essenziale.

Non posso quindi che dichiararmi insoddisfatto e chiedere che tali accordi vengano rinegoziati per non correre il rischio che l'imprenditore, l'autotrasportatore, spenda centinaia di milioni per l'adeguamento del proprio mezzo e poi non abbia la libertà di transitare, con una vettura non inquinante perché adeguata alle nuove disposizioni in materia, risultando così penalizzato nella propria libertà di movimento e di lavoro.

Per tali ragioni invito il Governo, assieme agli altri partner europei, a rinegoziare tali assurdi accordi, che risultano molto limitativi.

(Abolizione della dichiarazione congiunta dei redditi)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Volontè 2-01131 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 3*).

L'onorevole Volontè ha facoltà di illustrarla.

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, rinuncio all'illustrazione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Il sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

FAUSTO VIGEVANI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, con tale strumento di sindacato ispettivo gli interpellanti, premesso che sul quotidiano *Il Sole 24 Ore* del 14 maggio 1998 è apparso un articolo dal titolo: « Congiunta senza rimpianti », nel quale il direttore

centrale degli affari amministrativi del Ministero delle finanze ha dato ampia giustificazione della soppressa facoltà per i coniugi di presentare congiuntamente la dichiarazione dei redditi e di compensare debiti e crediti reciproci, chiedono di conoscere se il ministro delle finanze sia in grado di valutare a tutti gli effetti la portata dell'articolo, nel quale sarebbero contenute considerazioni non rispondenti alla realtà, nonché quali provvedimenti intenda adottare per rimuovere la chiara violazione derivante da provvedimenti legislativi delegati palesemente incostituzionali e da conseguenti illegittimi provvedimenti amministrativi.

Ciò in quanto non risulterebbe l'espressa abrogazione della legge n. 114 del 1997, che aveva introdotto la predetta facoltà di presentazione della dichiarazione congiunta. Al riguardo, si osserva che, nell'articolo cui fa riferimento l'interpellanza, il direttore centrale per gli affari amministrativi del Ministero delle finanze, dottor Gianfranco Ferranti, in relazione alle preoccupazioni e proteste manifestate a seguito della soppressione della facoltà da parte dei coniugi di presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta con il cosiddetto modello unico, ha innanzitutto inteso spiegare le ragioni delle innovazioni introdotte in materia, al fine di eliminare i dubbi e le perplessità paventate.

In particolare, è stato precisato che, rispetto all'insieme delle dichiarazioni congiunte presentate, solo nel 20 per cento dei casi i contribuenti hanno utilizzato tale tipo di dichiarazione, al fine di compensare debiti e crediti. Risulta evidente che il 20 per cento dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione congiunta è ben diverso dal 20 per cento di tutti i contribuenti: in molti casi, infatti, i coniugi hanno utilizzato tale modalità di presentazione della dichiarazione al solo fine di presentare un solo atto, o per continuità rispetto a quanto era stato fatto in anni precedenti, senza un effettivo vantaggio in termini economici.

Come è noto, il decreto legislativo n. 241 del 1997 ha introdotto l'istituto

della compensazione, che consente ai contribuenti titolari di partita IVA, in modo molto più esteso rispetto al passato, di compensare imposte e contributi a credito risultanti dalle dichiarazioni con le somme a debito derivanti dalle dichiarazioni stesse o dalle dichiarazioni periodiche. Circa l'affermazione secondo cui il decreto legislativo n. 241 del 1997 avrebbe introdotto nel modello 730 la funzione compensativa fra tributi, si rileva che il modello 730 consentiva anche prima dell'emanazione del predetto decreto legislativo la restituzione di eventuali rimborsi spettanti ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e ai loro coniugi, che rappresentano il 75 per cento dei soggetti che presentano la dichiarazione congiunta, mediante accredito immediato in busta paga o nel rateo di pensione.

Per quanto riguarda le notevoli difficoltà dei contribuenti nella compilazione del modello unico e nell'attuazione dei versamenti, nell'articolo in questione è stato precisato che il limitato numero di contribuenti che avrebbe tratto vantaggio dalla dichiarazione congiunta ha, nella maggior parte dei casi, la possibilità di ottenere i medesimi risultati per altre vie presentando il modello 730 e comunque, in caso di presentazione del modello unico 1998, contando su una più rapida liquidazione dei rimborsi, grazie alla radicale riduzione del loro numero conseguente all'introduzione della compensazione. È stato conseguentemente ritenuto conveniente limitare il più possibile i rischi di errore e di complicazione a fronte dei quali non esistevano vantaggi apprezzabili.

In occasione dell'abolizione della dichiarazione congiunta, peraltro sono stati fortemente semplificati gli adempimenti dei coniugi che devono separare le loro posizioni. A tal fine, nelle istruzioni per la compilazione del modello unico 1998 è stato espressamente chiarito che i coniugi potevano liberamente scegliere di attribuire a ciascuno di essi, nella misura ritenuta più opportuna, l'imposta a credito risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente ed utilizzabile in dimi-

nuzione dell'imposta dovuta per l'anno successivo o gli acconti versati congiuntamente nel 1997. Ciò significa che i coniugi interessati potevano, per esempio, attribuire l'intero acconto a credito di uno solo di essi oppure ripartirlo al 50 per cento o nella diversa misura ritenuta più opportuna, senza rischiare l'applicazione di alcuna sanzione per omesso o insufficiente versamento di imposte.

A partire dal prossimo anno — ha rilevato il dipartimento delle entrate — la possibilità di presentare il modello 730 in maniera congiunta sarà estesa anche ai casi in cui il coniuge non risulti fiscalmente a carico e possieda redditi di qualsiasi categoria, per i quali è possibile la presentazione del modello 730, in base all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Non è, pertanto, esatta l'affermazione, contenuta nell'interrogazione, secondo cui la dichiarata possibilità di compensazione tra i coniugi dal prossimo anno, nell'ambito del modello 730, esclude tutti i contribuenti che non svolgano entrambi attività di lavoro dipendente. Di tale possibilità potrebbe, infatti, avvalersi, ad esempio, una persona titolare di soli redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, coniugata con un percettore di redditi di lavoro dipendente.

Tale estensione della possibilità di presentazione del modello 730 in forma congiunta è peraltro coerente con l'obiettivo dell'amministrazione finanziaria di incentivare la presentazione di detti modelli, che offrono indubbi vantaggi di compilazione per i contribuenti.

Infine, va evidenziato che il numero, già ristretto, di contribuenti che avrebbero potuto ancora conseguire dei vantaggi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi in forma congiunta è destinato a ridursi ulteriormente per effetto dell'introduzione della riforma della tassazione delle rendite finanziarie, prevista dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale, nella maggior parte dei casi, ai dividendi percepiti dalle persone fisiche si può applicare una rite-

nuta alla fonte a titolo di imposta, che elimina all'origine qualsiasi necessità di richiesta di rimborsi o di presentazione di dichiarazione dei redditi.

PRESIDENTE. L'onorevole Volontè ha facoltà di replicare.

LUCA VOLONTÈ. Intervengo brevemente per dichiararmi parzialmente soddisfatto della risposta del sottosegretario Vigevani, che in parte ha ripreso una risposta che il Vicepresidente del Consiglio di allora, l'onorevole Veltroni, diede ad un nostro *question time* sullo stesso argomento; in parte, ci ha fornito la novità dell'estensione del modello 730 per la dichiarazione congiunta. Si tratta di una novità — ed è questo il motivo della mia parziale soddisfazione — che il nostro gruppo accoglie con molto piacere, invitando il sottosegretario Vigevani, il ministro delle finanze e il Governo nel suo complesso a far sì che tale modalità, che mantiene ancora in vita per un certo periodo — come diceva il sottosegretario — la possibilità di fare la dichiarazione congiunta, venga spiegata in maniera opportuna e precisa, cioè venga fatta conoscere a tutti quelli che ne possono usufruire.

Infatti, al di là delle disquisizioni tecniche, questo è stato da noi sottolineato come un punto culturalmente importante e, quindi, riteniamo altrettanto importante ed opportuno che l'estensione, ricordata dal sottosegretario Vigevani, della possibilità di dichiarazione congiunta con il modello 730, possa essere effettivamente conosciuta dai cittadini che ne vogliono usufruire e, nello stesso tempo, possa così andare incontro in maniera più precisa ad un'esigenza che, pur limitata a qualche milione di casi, è tuttavia reale.

Ci rendiamo conto che, purtroppo, non per colpa dell'attuale ministro, il Ministero delle finanze a volte è conosciuto per le decine di milioni di cartelle « pazze », ma anche qualche milione di cittadini può avere un interesse in tal senso.

(Trattamento fiscale del servizio bar delle associazioni senza fini di lucro)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Volontè n.3-00983 (*Vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 4*).

Il sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

FAUSTO VIGEVANI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Con questa interrogazione gli interroganti, in merito alla rilevanza fiscale delle attività di somministrazione di alimenti e di bevande svolte da associazioni ricreative e culturali nei confronti dei soci all'interno della propria sede, chiedono, fra l'altro, di conoscere se non si intenda provvedere con circolare o decreto « a sanare la problematica che investe gli oltre 50 mila rappresentanti legali delle associazioni e dei circoli, definendo contestualmente e con chiarezza che i corrispettivi dei bar interni alle associazioni culturali, sportive, ricreative, religiose ed i CRAL, i dopolavoro, eccetera, costituiti in enti senza fini di lucro *ex* articolo 36 del codice civile, sono irrilevanti ai fini IVA e conseguentemente che i relativi redditi non sono soggetti a tassazione IRPEG ed ILOR ».

Al riguardo il competente dipartimento delle entrate ha preliminarmente rappresentato che, come è noto, è stato emanato il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, concernente il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che ha dato attuazione alle deleghe recate dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, commi 186 e 187 (relativi al riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali) e commi 188 e 189 (concernenti la disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

Per quanto riguarda l'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'attività svolta dagli enti di

tipo associativo, il citato decreto, relativamente alla problematica evidenziata nell'interrogazione, ha apportato sostanziali modificazioni.

È stato sostituito il comma 3 del citato articolo 111 del TUIR e sono stati aggiunti ulteriori commi, per cui il nuovo testo vigente dal 1° gennaio 1998, per la parte che interessa, risulta così formulato: « Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati ». Il successivo comma 4-*bis* prevede: « Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3 ».

Dal testo normativo si evince chiaramente che per la somministrazione di alimenti e bevande la non commercialità è sancita solo a favore delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 287 del 1991, e sempre che

ricorrano le seguenti condizioni: l'attività deve essere effettuata da bar ed esercizi similari presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale; l'attività deve essere svolta nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti anche di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; deve trattarsi di attività strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Riguardo alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar o servizi similari interni all'associazione si chiarisce che l'espressa previsione di non commercialità, a decorrere dal 1° gennaio 1998, nei confronti esclusivamente delle associazioni di promozione sociale, conferma per tutti gli altri enti di tipo associativo l'orientamento già espresso in sede amministrativa con la risoluzione n. 217/E del 17 luglio 1995, che ha affermato il carattere commerciale dell'attività di somministrazione di alimenti o bevande nei bar interni ai circoli ricreativi, anche se svolti nei confronti dei propri associati.

L'articolo 5 del decreto legislativo n. 460 del 1997, al comma 2, ha apportato modifiche anche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 relativo all'esercizio di imprese ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Le modifiche apportate sono intese a coordinare le disposizioni in materia di IVA relative agli enti di tipo associativo con le novità introdotte in materia ai fini delle imposte sui redditi, allo scopo di escludere dal campo di applicazione dell'IVA le stesse attività non soggette ad imposizione ai fini delle imposte sui redditi.

In particolare si fa presente che il citato articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è stato integrato con l'aggiunta di un nuovo comma (comma 6) che riproduce per il campo di applicazione dell'IVA il comma 4-*bis* dell'articolo 111 del testo unico delle

imposte sui redditi, relativamente alla previsione di non commercialità della somministrazione di alimenti e bevande effettuata nell'ambito delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno.

Si rileva, infine, che le agevolazioni previste, ai fini sia delle imposte sui redditi sia dell'IVA, possono essere fruite a condizione che le associazioni di promozione sociale menzionate, destinatarie degli anzidetti regimi abbiano redatto l'atto costitutivo o lo statuto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura autenticata o registrata; altra condizione è che l'atto costitutivo o lo statuto siano conformi a specifiche clausole indicate nel comma 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dirette a garantire la non lucratività dell'associazione e ad evitare fenomeni elusivi.

Le clausole che devono risultare dagli atti costitutivi o statuti ai fini dell'applicabilità del regime di favore sono le seguenti: divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; obbligo di redigere e di approvare

annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni statutarie; eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti, e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità di convocazione delle assemblee, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; infine, intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

PRESIDENTE. L'onorevole Volonté ha facoltà di replicare.

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, vorrei ringraziare il sottosegretario di Stato per le finanze, senatore Vigevari, per la completezza delle informazioni e per l'attenzione dedicata al tema oggetto dell'interrogazione.

Sono soddisfatto anche perché — diversamente da quello che appare a chi ha scritto la risposta che ci è stata fornita e, quindi, al funzionario del dipartimento delle entrate che è stato incaricato di predisporla — tutto questo non era noto prima del decreto del 4 dicembre 1997; e quella persona — non si tratta certamente del senatore Vigevari, né di uno dei suoi collaboratori — se avesse letto l'interrogazione, si sarebbe resa conto che, essendo datata 11 aprile 1997, non poteva aver recepito i contenuti del successivo decreto.

In ogni caso, per la cortesia che il Ministero delle finanze ha dimostrato nei miei confronti, rispondendo in maniera attenta e precisa e con informazioni dettagliate ed utili anche per il futuro, posso dichiarare che la mia interrogazione — datata nell'aprile del 1997 — può avere in qualche modo informato il successivo decreto del dicembre 1997. Lo dico senza voler adulare il senatore Vigevari perché temo che, alla prossima risposta, il mio atteggiamento sarà, invece, diverso.

(Intervento del capo della segreteria del ministro delle finanze in riunioni sulla gestione del totalizzatore delle scommesse ippiche)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Volontè n. 3-02531 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni*).

Il sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

FAUSTO VIGEVANI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In merito ai quesiti posti nella interrogazione al nostro esame si rileva, in via preliminare, che il dottor Giovanni Sernicola è capo della segreteria e consigliere per i rapporti con il Parlamento del ministro delle finanze.

Il dottor Sernicola ha fatto parte, per incarico del ministro, della commissione ministeriale (presieduta da un sottosegretario e composta da un consigliere di Stato, da un vice avvocato generale dello Stato, da un magistrato del TAR, da un professore universitario e da un dirigente generale del Ministero delle finanze) incaricata di studiare ed elaborare lo schema del provvedimento di riordino delle scommesse ippiche (regolamento da emanarsi ai sensi della legge n. 400 del 1998, in virtù della delega conferita dal Parlamento in base al comma 78, articolo 3, della legge n. 662 del 1996).

La partecipazione a riunioni, nelle più diverse sedi, di indirizzo e politiche, dei collaboratori e consiglieri dei ministri o dei membri del Gabinetto, è prassi comune e costante, conforme alle disposizioni dell'ordinamento.

Il dottor Sernicola non ha mai partecipato a riunioni presso la Sogei.

Il dottor Sernicola ha invece partecipato, nell'ambito delle sue funzioni di capo della segreteria e consigliere del ministro, a riunioni, nelle varie sedi istituzionali, concernenti l'esame e l'applicazione (che prevede l'emanazione di numerosi decreti ministeriali di concerto con altri ministri) della suddetta normativa e di quella, assoggettata ad indirizzo e configurazione giuridico-legislativa analo-

ghi, relativa alle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle competizioni sportive organizzate dal CONI.

Tali provvedimenti (attuativi rispettivamente di delega contenuta nella legge finanziaria 1997 e di norme contenute nella legge finanziaria 1996 e integrate nella legge finanziaria 1998: decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e decreto ministeriale n. 174 del 1998) prevedono, tra le altre disposizioni innovative e regole di trasparenza, l'attribuzione delle concessioni relative all'esercizio delle scommesse mediante gare da bandirsi ai sensi della normativa comunitaria e la gestione del totalizzatore da parte del Ministero delle finanze.

I provvedimenti in questione prima di essere esaminati e varati dal Consiglio dei ministri, sono stati oggetto di pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Essi hanno anche lo scopo di favorire la lotta alla piaga del gioco clandestino, il contrasto del fenomeno dell'illegittima accettazione di scommesse per l'estero, in danno al fisco e al finanziamento dello sport e dell'allevamento equino, e di riservare strutture specifiche ed attrezzate, anche sotto il profilo della garanzia dell'ordine pubblico, all'esercizio delle particolari scommesse di cui trattasi, evitando commistioni con il pubblico (ivi compresi i minorenni) che frequenta altri pubblici esercizi, quali bar e tabaccherie, dove invece l'attività di ricevitoria del lotto e dei concorsi pronostici è compatibile con le attività commerciali preminenti previste dalle licenze di esercizio.

Quanto al merito dell'intervento per sollecitare la risposta all'interrogazione svolto dall'onorevole Volontè e riportato a pagina 25 del resoconto stenografico della seduta della Camera del 1° dicembre 1998, si rileva che non è stata ancora bandita né espletata alcuna gara per attribuire concessioni (l'interrogazione allude ad alcuni appalti) per l'accettazione di scommesse ippiche.

Le attuali concessioni, in proroga per le scommesse ippiche e attribuite dal CONI nelle more dell'espletamento delle

gare per il totoscommesse, sono quelle previste da Parlamento e Governo per legge e per regolamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Volontè ha facoltà di replicare.

LUCA VOLONTÈ. Il problema, onorevole rappresentante del Governo, è soprattutto legato alla accertata e non smentita (anzi, grazie delle informazioni !) presenza di un diretto collaboratore del ministro in riunioni in cui si discutono e si prendono anche decisioni di esclusiva competenza della struttura burocratica ministeriale.

È appena il caso di ricordare che la legislazione di questi ultimi anni ha inteso separare le funzioni di indirizzo politico dalle funzioni di gestione degli affari.

La presenza di un funzionario, che tra l'altro non appartiene all'amministrazione finanziaria, in riunioni di rilevanza esclusivamente ministeriale, non si giustifica né si può consentire, trattandosi di un rappresentante del ministro, al quale è affidata soltanto competenza di indirizzo politico, a meno che lo stesso ministro su questa particolare materia non abbia ritenuto di fornire indirizzi di carattere politico generale, facendo quindi intervenire nelle riunioni il proprio diretto collaboratore per illustrare le scelte che non possono essere di contenuto gestionale. In tal caso si potrebbe verificare un'illegittima interferenza su decisioni che competono ad altri, senza considerare gli eventuali aspetti penali, in relazione agli interessi di cui è notoriamente portatore il predetto collaboratore.

Detto questo, devo aggiungere che sono stupito del fatto che il suo collega, sottosegretario presso lo stesso dicastero, intervenuto nel mese di dicembre per rispondere su un altro tema (non si trattava quindi di un'interrogazione nei confronti del citato collaboratore del ministro Visco) riguardante la questione delle scommesse, ippiche e non, ci abbia comunicato che entro la fine dell'anno 1998 si sarebbero approntati i bandi di gara in concordanza con le direttive europee per poter dare il via ad un'assegnazione più lineare di questa gestione.

Il sottosegretario ha affermato che il principio del bando, europeo ed obbligatorio, si mantiene ma che tali bandi non sono stati ancora approntati. Occorrerebbe, dunque, una maggiore sintonia tra chi elabora le risposte dei sottosegretari, perché essi dovrebbero fornire una risposta univoca alle interrogazioni, talvolta collegate tra loro. Ciò sarebbe più adeguato e autorevole e conferirebbe maggior lustro al Governo.

La ringrazio, da un punto di vista personale e politico, per la cortesia che ha voluto usarmi nel rispondere alle mie interrogazioni. Su quest'ultima, però, non solo non posso dichiararmi soddisfatto, ma devo esprimere la mia contrarietà, come lei può ben immaginare.

(Tassazione degli utili della Philip Morris)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Angeloni n. 3-01745 (*vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 6*).

Il sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

FAUSTO VIGEVANI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Con l'interrogazione al nostro esame gli interroganti, premesso che l'amministrazione dei Monopoli di Stato produce, sulla base di specifici accordi contrattuali, tabacchi lavorati commercializzati con i diversi marchi della multinazionale Philip Morris a fronte del pagamento di diritti (cosiddette *royalties*) e che la predetta società non agisce in Italia direttamente, bensì tramite la Intertaba Spa alla quale vengono riconosciute agevolazioni fiscali in quanto non viene considerata come una stabile organizzazione della Philip Morris, chiedono di conoscere le ragioni in base alle quali il Ministro delle finanze abbia avvocato a sé l'incarico di sottoscrivere il nuovo contratto con la Philip Morris nonché le motivazioni dell'annullamento da parte del ministro degli atti amministrativi redatti dal dottor Del Gizzo e, infine, di

accelerare i tempi di recupero di circa 60 mila miliardi dovuti dalla multinazionale medesima.

Al riguardo occorre preliminarmente esaminare il concetto di stabile organizzazione, atteso che gli interroganti, nelle premesse, evidenziano che il mancato riconoscimento di tale requisito tra la società Intertaba e la Philip Morris ha comportato agevolazioni fiscali alla stessa multinazionale.

L'esistenza di una stabile organizzazione, infatti, comporta precisi obblighi fiscali: cioè i redditi da essa prodotti sono attratti a tassazione diretta nel paese dove essa esiste (cosiddetta soggettività passiva tributaria).

Ciò posto, la nozione di stabile organizzazione è stata oggetto di studio da parte della dottrina e della giurisprudenza tributaristica ed internazionale che ha esaminato, con notevole analicità, gli elementi qualificanti di tale concetto, individuandoli precisamente nella presenza di elementi oggettivi riguardanti i criteri di identificazione del luogo in cui l'attività viene svolta e di elementi soggettivi che riguardano il collegamento del soggetto con il luogo di svolgimento dell'attività e il periodo in cui tale collegamento si manifesta.

Invero, l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente deve essere provata attraverso l'individuazione degli elementi costitutivi di un'unità aziendale o sede di affari, della quale vanno individuati beni e rapporti contrattuali che ne costituiscono la struttura dei costi.

In relazione a tale meccanismo, tra l'altro, occorre rilevare che gli Stati hanno stipulato accordi al fine di evitare la tassazione dello stesso reddito in paesi diversi (la cosiddetta doppia imposizione), utilizzando in pratica due metodi. Primo: trattati fondati sulla ripartizione dei redditi; secondo: trattati fondati sulla ripartizione delle imposte.

Le vigenti convenzioni stipulate dall'Italia (comprese quelle con gli USA e la Svizzera) appartengono alla seconda categoria, ovvero ai trattati fondati sulla

ripartizione delle imposte. In esse è possibile che un reddito sia tassabile sia nello « Stato della fonte » sia in quello di residenza del beneficiario; ma lo « Stato della fonte » limita la propria imposizione riducendo l'aliquota d'imposta entro livelli fissati dalla convenzione e lo « Stato di residenza » concede un credito d'imposta consistente nel diritto del contribuente di scomputare dalle proprie imposte del paese di residenza le imposte pagate nell'altro paese. Le vigenti convenzioni internazionali sono sostanzialmente conformi ai « Modelli di convenzione per evitare le doppie imposizioni » dell'OCSE. I modelli OCSE sono di ausilio nella predisposizione delle convenzioni bilaterali e sono di guida nella loro interpretazione.

Ciò posto, il rapporto sussistente, affermato dall'amministrazione finanziaria, tra la società Intertaba e la Philip Morris, secondo la commissione tributaria provinciale di Milano, sezione I, in base alla sentenza n. 238 del 1° luglio 1997, non rientrerebbe invece nell'ambito dell'esistenza di una stabile organizzazione, non essendo individuabile attraverso beni e strutture di costi l'unità aziendale costituente la stabile organizzazione in Italia esistente all'interno della Intertaba Spa e riconducibile alla Philip Morris.

L'ufficio IVA di Milano ha presentato avverso tale sentenza, in data 10 dicembre 1997, ricorso in appello alla commissione tributaria regionale di Milano, ribadendo a tale proposito l'esistenza di una stabile organizzazione tra Philip Morris e Intertaba Spa, in quanto il soggetto italiano Intertaba, operando tra l'altro anche per il gruppo Philip Morris, configurerebbe un'ipotesi di plurima organizzazione in Italia di più soggetti esteri non residenti, godendo quindi di indubbi vantaggi fiscali.

Pertanto, per quanto concerne il recupero delle imposte evase da parte della predetta multinazionale, la questione risulta per il momento *sub judice* e solo quando l'iter giudiziario sarà concluso l'amministrazione finanziaria potrà procedere eventualmente al recupero delle somme dovute.

Per quanto riguarda il settore delle imposte dirette, non risulta che finora sia stata depositata alcuna decisione in merito e, pertanto, non è stato ancora proposto appello da parte del competente ufficio.

Circa le altre richieste di chiarimenti ed in particolare le motivazioni che hanno indotto il ministro delle finanze ad avocare a sé l'incarico di sottoscrivere il contratto con la Philip Morris, si osserva che il dottor Del Gizzo, quale direttore generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, era titolare di poteri di gestione, consistenti sia nell'amministrazione delle attività industriali sia della stipulazione dei relativi contratti, compresi quelli di produzione su licenza. Il predetto dirigente generale, invece, si è reso responsabile di comportamenti che hanno prodotto risultati particolarmente gravi. Infatti, nonostante il dottor Del Gizzo avesse ricevuto ampio mandato volto a concludere una nuova convenzione o a trovare soluzioni alternative, non ha concluso, non solo nel termine stabilito, ma neanche nei sette mesi di proroga ottenuti, una nuova convenzione con la predetta multinazionale; né ha predisposto peraltro alcuna soluzione produttiva alternativa per evitare la sospensione dell'attività delle manifatture addette alla fabbricazione su licenza di alcuni tipi di sigarette e per evitare, insieme, il fermo del personale corrispondente.

In considerazione di tali gravi inerzie e, conseguentemente, emergendo nei confronti del dottor Del Gizzo una evidente ipotesi di responsabilità dirigenziale dovuta al mancato raggiungimento degli obiettivi che si era prefissata l'amministrazione finanziaria, il ministro delle finanze ha ritenuto necessario di avocare a sé l'incarico di condurre le trattative, che è stato poi nuovamente riattribuito ai dirigenti competenti, dopo il collocamento a riposo del predetto funzionario.

Il ministro non ha pertanto stipulato né sottoscritto alcun contratto.

Si precisa, a tale proposito, che, contrariamente a quanto sostenuto dagli in-

terroganti, non risultano annullati atti amministrativi adottati dal dottor Del Gizzo.

Deve inoltre essere posto in evidenza che il medesimo direttore generale non ha informato il ministro delle finanze di una procedura di infrazione, promossa dalla Commissione europea contro il Governo italiano, relativa alla commercializzazione di tabacchi lavorati importati (decisione C1998-1437/4), ed ancora non era intervenuto tempestivamente per eliminare il ritardo nella iscrizione delle tariffe dei nuovi tabacchi lavorati importati, pur riconoscendo che tale ritardo era apertamente non compatibile con i principi comunitari. L'iscrizione in tariffa è avvenuta con due anni di ritardo.

Tutto quanto suesposto viene riferito ampiamente nella motivazione del provvedimento di collocamento a riposo del dottor Del Gizzo, ora impugnato davanti all'autorità giurisdizionale amministrativa.

PRESIDENTE. L'onorevole Angeloni ha facoltà di replicare.

VINCENZO BERARDINO ANGELONI. Senatore Vigevani, la ringrazio per la sua risposta, che contiene però delle inesattezze, l'ultima delle quali riguarda il pensionamento forzato del dottor Del Gizzo, al quale il TAR ha già dato ragione, reintegrandolo nella funzione.

Per quanto riguarda la posizione della Intertaba, probabilmente è sfuggito il fatto che essa è controllata al 98 per cento dalla Fabrique du Tabac Spa (a sua volta controllata al 99 per cento dalla stessa Philip Morris) e per il restante 2 per cento dalla Philip Morris Europe. Perciò, la Philip Morris ha tutti i requisiti per essere considerata stabilmente in Italia: ha uffici, succursali e punti vendita. Pertanto, non può essere assoggettata a quelle tassazioni agevolate cui lei faceva precedentemente riferimento. Infatti, secondo la Convenzione OCSE del 1977, la Guardia di finanza di Napoli e quella di Milano hanno concordemente ritenuto che i redditi della Philip Morris devono essere tassati in Italia, in quanto la stessa ha una

stabile organizzazione in Italia, agendo di fatto e di diritto attraverso la società Intertaba. L'evasione fiscale della Philip Morris in dieci anni ammonta a 22 mila miliardi. Mi sarei atteso dal Governo non la risposta fornita, ma l'illustrazione delle modalità attraverso le quali recuperare tale somma, che corrisponde ad una manovra finanziaria.

Probabilmente, il Governo non ha ritenuto opportuno rispondermi con chiarezza anche su un altro quesito, sul quale lei ha sorvolato, non so se volutamente o per caso. Io ho chiesto specificamente se l'allora Presidente del Consiglio, onorevole Prodi, tramite Nomisma, avesse ricevuto finanziamenti dalla Philip Morris; ho chiesto se a voi risultasse ciò, come risulta da organi di stampa, per cui mi ritengo completamente insoddisfatto.

(Malfunzionamento dell'ufficio IVA di Catania)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Taradash n. 3-02410 (*vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 7*).

Il sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

FAUSTO VIGEVANI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Con questa interrogazione, l'onorevole Taradash lamenta che il dirigente dell'ufficio IVA di Catania, dottor Giuseppe Bruno, eserciti le sue funzioni ispirandosi, tra l'altro, a criteri non funzionali, compromettendo l'efficienza e l'efficacia della funzione amministrativa di competenza. L'interrogante chiede pertanto di conoscere quali siano i motivi per cui non si sia ancora adottato alcun provvedimento in merito alla vicenda dell'ufficio IVA in questione, in considerazione dei danni che la gestione illegittima di un servizio pubblico di tale rilevanza potrebbe provocare all'erario pubblico.

Al riguardo, il competente dipartimento delle entrate ha fatto preliminarmente presente che, in data 20 luglio 1998, è stato perfezionato il provvedi-

mento di trasferimento del dottor Giuseppe Bruno, mediante la trasmissione del relativo decreto sia alla direzione regionale delle entrate per la Sicilia (per la notifica all'interessato), sia agli organi di controllo (per la registrazione). Con tale provvedimento, il predetto dirigente è stato trasferito dall'ufficio IVA di Catania alla direzione regionale delle entrate per la Campania, in qualità di consigliere ministeriale aggiunto, a seguito della richiesta di trasferimento fuori regione avanzata dalla direzione regionale delle entrate per la Sicilia, la quale ha evidenziato un clima di forte tensione esistente all'interno dell'ufficio stesso tra la direzione e il personale, oltre ad un'insanabile conflittualità con le organizzazioni sindacali.

Per quanto riguarda i tempi per l'adozione del trasferimento in questione, il medesimo dipartimento ha precisato che la direzione regionale per la Sicilia aveva provveduto, in data 23 gennaio 1998, ad informare il dirigente in questione dell'avvio della procedura per il suo trasferimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A seguito di detta comunicazione, il dottor Bruno, in tempi successivi, aveva trasmesso a sua volta numerose memorie oppostive, specie in riferimento alla conflittualità con le organizzazioni sindacali, tanto che la predetta direzione regionale, in data 30 marzo 1998, aveva ritenuto di dover valutare l'opportunità di riconsiderare le proposte a suo tempo avanzate. In conseguenza di ciò, il predetto dipartimento ha rappresentato che i tempi dell'istruttoria sono risultati necessariamente dilatati fino al 27 aprile 1998, data in cui la direzione regionale, constatando il permanere dello stato conflittuale in argomento, ha espresso la propria definitiva determinazione circa la necessità di trasferire il dottor Bruno in altro ambito regionale. Si è ritenuto infatti che l'attribuzione della funzione di consigliere ministeriale aggiunto, comportando di per sé una limitazione dei rapporti lavorativi interpersonali, consentisse una migliore utilizza-

zione della preparazione professionale del citato dirigente e, quindi, un più sereno svolgimento di tale funzione.

Il dipartimento delle entrate ha infine comunicato che avverso il predetto provvedimento di trasferimento il dottor Bruno ha proposto ricorso ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile innanzi al pretore del lavoro di Catania, il quale, con ordinanza in data 11 novembre 1998, ha ordinato l'immediata sospensione del citato provvedimento e la reintegrazione del dottor Bruno nell'incarico di titolare dell'ufficio IVA di Catania. Pertanto, il suddetto dipartimento ha fatto presente di aver provveduto, tramite la competente direzione regionale delle entrate, a disporre l'immediato reintegro del dottor Bruno nelle originarie funzioni ed a sospendere nel contempo il conferimento dell'incarico di direttore reggente dell'ufficio in questione al dottor Alessandro Attanasio, interessando comunque l'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania per la proposizione del reclamo, ai sensi del codice di procedura civile, avverso la predetta ordinanza del pretore del lavoro di Catania.

Si rappresenta infine che analoga risposta è stata fornita alle interrogazioni n. 4-16123 dell'onorevole Storace e n. 4-09530 del senatore Cusimano, a cui fa riferimento l'interrogante, onorevole Taradash.

PRESIDENTE. L'onorevole Taradash ha facoltà di replicare.

MARCO TARADASH. Prendo atto che vi è stato un intervento del Governo. In questo caso non c'è bisogno di truccare l'estrazione del lotto: l'estrazione delle sentenze del pretore del lavoro è scontata in partenza, come d'altra parte quelle dei tribunali amministrativi. In pratica, nel pubblico impiego un dirigente, un funzionario o un impiegato sono inamovibili, qualunque cosa succeda. Che dire allora? Prendiamo atto di questa situazione. Non so se il dottor Bruno (che non ho il

piacere di conoscere; ho presentato l'interrogazione sulla base di segnalazioni che mi sono pervenute) abbia cambiato nel frattempo il modo di operare. Me lo auguro e mi domando quali siano le procedure che portano alla valutazione del Ministero; probabilmente si è detto: «Teniamolo lontano dal personale, sarà più bravo a svolgere le sue funzioni». Mi sembra che nel complesso del sistema della funzione pubblica ci sia qualcosa che non va. Spero che questo Governo — o quello che gli subentrerà — sia in grado di ovviare a queste disfunzioni, perché il problema non è soltanto quello di chi vive queste situazioni, ma anche quello del prodotto pubblico che viene offerto ai cittadini, che certamente hanno bisogno di una certa garanzia di selezione della qualità dei responsabili degli uffici pubblici.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento della interpellanza e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sull'ordine dei lavori e per la risposta ad uno strumento del sindacato ispettivo (ore 17,20).

SERGIO COLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, quest'oggi non ho avuto la possibilità di intervenire quando il Presidente Violante ha rinviato a domani mattina il seguito del dibattito sul provvedimento concernente il giudice unico, in particolare a seguito delle richieste avanzate dal presidente della Commissione giustizia sugli emendamenti sull'udienza predibattimentale che il Comitato ristretto stava riellaborando. Volevo intervenire per una ragione che le rappresento affinché, a sua volta, lei possa prospettarla al Presidente Violante. Ritengo che discutere domani questo argomento non sia assolutamente opportuno. Devo ricordare che la classe forense italiana con l'Unioncamere penali è in agitazione. Tali agitazioni si espri-

mono anche con manifestazioni clamorose di protesta, quali astensioni dalle udienze, e vanno avanti da circa tre o quattro mesi, dal momento in cui, cioè, è intervenuta la famigerata sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre scorso.

Le ragioni che hanno indotto la classe forense a protestare non sono solo da individuare nell'articolo 513 del codice penale ma soprattutto in un contrasto più che legittimo, su basi argomentative assolutamente affidabili e discutibili, sull'istituzione del giudice unico.

Devo segnalare al Presidente che ieri a Napoli si è svolto un convegno importantissimo a cui hanno preso parte tutti i responsabili dei partiti politici più rappresentativi. Nel corso della discussione è emersa, da parte dell'Unioncamere penali — era presente il presidente nazionale, l'avvocato Frigo — la non condivisione dell'udienza predibattimentale così come è stata prevista.

Abbiamo proceduto, giustamente, all'approvazione del patto sociale, la famosa concertazione. Credo che sia assolutamente inopportuno procedere all'approvazione di questo provvedimento così importante senza prima consultare l'Unioncamere penali ed i magistrati; potremmo, infatti, trovarci di fronte ad enormi problemi da affrontare. Propongo pertanto di spostare — questo è l'invito che le rivolgo affinché lei possa trasmetterlo al Presidente Violante — la discussione di questo importante argomento. Si potrebbe trasmettere immediatamente all'Unioncamere penali il pacchetto degli emendamenti che è già in mio possesso ed avere, come è logico che accada, attraverso l'apporto delle categorie interessate — in particolar modo a quella degli avvocati — un parere sull'argomento al fine di aprire la mente a chi, *inaudita altera parte*, sta procedendo con rischi facilmente immaginabili.

Ritengo che questa mia richiesta possa essere meritevole della considerazione del Presidente Violante e sono sicuro che lei trasmetterà tale richiesta con la stessa fermezza, ancorché con garbo, al Presidente che, essendo sensibile a queste cose,

potrebbe procedere in questo senso. Ritengo che la settimana prossima si potrebbe determinare una situazione che accontenti tutti e scongiuri questa ulteriore crisi della giustizia che, come ella ben saprà, dovrebbe aprirsi a fronte di mancati provvedimenti che ristabiliscano la giustizia lesa dell'articolo 513 e che scongiurino iniziative clamorose dell'avvocatura italiana.

In secondo luogo, intendo sollecitare una mia interrogazione. In questo caso siamo di fronte a fatti censurabili sotto tutti i punti di vista. Signor Presidente, in data 28 aprile 1997 — siamo quasi a due anni dalla presentazione di questo atto di sindacato ispettivo — segnalai che a Napoli, sulla collina di Posillipo che è forse uno dei posti più belli del mondo, si stavano verificando devastazioni del territorio attraverso costruzioni abusive. Non mi limitavo ad una generica denuncia ma facevo nomi e cognomi ed indicavo i siti in cui tali costruzioni abusive si stavano ampliando a dismisura senza che gli enti locali intervenissero con una attività di controllo e di freno. Ebbene, sono passati due anni ed io non ho avuto alcuna risposta. Quel che è più grave, signor Presidente (mi rivolgo a lei perché conosce Napoli, Posillipo e tutta quella meravigliosa zona che non deve essere deturpata a causa della negligenza non solo degli enti locali, ma anche e soprattutto dei ministeri interessati, che avrebbero il sacrosanto dovere di intervenire), è che quelle situazioni si sono ampliate a dismisura e addirittura quelle opere abusive sono state, nelle more, completate e rese funzionanti, come avrò modo di illustrare con un altro atto di sindacato ispettivo, spero dopo aver ricevuto una prima risposta.

Si tratta, insomma, di una situazione inammissibile ed io non vorrei che un territorio così bello, che tutto il mondo ci invidia, potesse essere deturpato impunemente, senza interventi da parte dell'autorità costituita e, soprattutto, da parte della massima autorità, il ministero com-

petente. Segnalo gli estremi della mia interrogazione, che è la n. 4-09429, presentata in data 28 aprile 1997.

La ringrazio per l'attenzione, Presidente, sono sicuro che lei farà tutto il possibile per venire incontro alle esigenze da me rappresentate.

PRESIDENTE. Naturalmente, onorevole Cola, riferirò al Presidente Violante quanto da lei richiamato, però voglio anche farle presente che la predisposizione del calendario avviene nell'ambito della Conferenza dei presidenti di gruppo ed attualmente è all'esame dell'Assemblea il provvedimento che lei ha ricordato.

SERGIO COLA. Signor Presidente, la mia non vuole assolutamente essere una replica, però desidero segnalarle che l'esame di quel provvedimento è stato rinviato oggi stesso a domani, quindi la questione non concerne la Conferenza dei capigruppo.

PRESIDENTE. A questo punto, però, la questione non è più di competenza del Presidente.

Modifica nella composizione di una componente politica del gruppo parlamentare misto.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Tiziana Parenti ha reso noto, con lettera in data 18 gennaio 1999, di voler aderire, nell'ambito del gruppo parlamentare misto, alla componente socialisti democratici italiani.

L'onorevole Giovanni Crema, vicepresidente del gruppo misto, in qualità di rappresentante della suddetta componente, con lettera in data 20 gennaio 1999 ha comunicato di aver accolto tale richiesta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 21 gennaio 1999, alle 9:

1. — Deliberazione per la costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione ad un conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno.

2. — Deliberazione per la costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione ad un conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dal Tribunale di Ferrara — Sezione civile.

3. — *Discussione del documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi (Doc. IV-*quater*, n. 47).

— *Relatore:* Raffaldini.

4. — *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge:*

SCOCA; NICOLA PASETTO e ALBERTO GIORGETTI; ANEDDA; SARACENI; BONITO ed altri; PISAPIA; CARMELO CARRARA; ANEDDA ed altri; MAIOLO; MAIOLO; BERSELLI ed altri; CARMELO CARRARA ed altri; CARMELO CARRARA ed altri; PISANU ed altri; SARACENI; PISAPIA; GIULIANO; COLA ed altri; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; PISAPIA ed altri: Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di nomina a giudice onorario aggregato. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (411-882-1113-1182-1210-1507-1869-1958-1991-1995-2314-2655-2656-3464-3728-4382-4440-4590-4625-*bis*-4707).

— *Relatore:* Carotti.

5. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

CAVERI; BALOCCHI; TERESIO DELFINO; MUSSOLINI; POLENTA ed altri; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA; D'INIZIATIVA POPOLARE; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE; S. 55-67-237-274-798-982-1288-1443 d'iniziativa dei senatori: PROVERA, ROBERTO NAPOLI ed altri, DI ORIO ed altri, MARTELLI, SALVATO, BERNASCONI ed altri, CENTARO ed altri, D'INIZIATIVA POPOLARE (*Approvata dal Senato*); SAIA ed altri; S. 65-238 d'iniziativa dei senatori: ROBERTO NAPOLI ed altri; DI ORIO ed altri (*Approvata dal Senato*); BONO; SAIA ed altri: Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti (646-855-1084-1104-1291-2166-2639-2722-2759-3646-3709-4100-4135-4186).

— *Relatori:* Polenta, per i capi I, II e VII e Baiamonte, per i capi III, IV, V e VI.

6. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

SCOCA ed altri; PALUMBO ed altri; JERVOLINO RUSSO ed altri; JERVOLINO RUSSO ed altri; BUTTIGLIONE ed altri; POLI BORTONE ed altri; MUSSOLINI; BURANI PROCACCINI; CORDONI ed altri; GAMBALE ed altri; GRIMALDI; SAIA ed altri; MELANDRI ed altri; SBARBATI; PIVETTI; TERESIO DELFINO ed altri; CONTI ed altri; GIANCARLO GIORGETTI; PROCACCI e GALLETTI; MAZZOCCHIN ed altri: Disciplina della procreazione medicalmente assistita (414-616-816-817-

958-991-1109-1140-1304-1365-1488-1560-1780-2787-3323-3333-3334-3338-3549-4755).

— *Relatori:* Bolognesi, per la maggioranza; Cè, di minoranza.

7. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

MICHIELON ed altri, BURANI PROCACCINI, VALPIANA ed altri, CORDONI ed altri: Norme per la tutela delle lavoratrici madri assunte a tempo determinato (101-1147-1478-1680).

— *Relatore:* Valetto Bitelli.

8. — *Discussione della proposta di legge* (per l'esame e la votazione di eventuali questioni pregiudiziali):

ARMANI e VALENSISE: Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (4023).

— *Relatore:* Armaroli.

(ore 15)

9. — Interrogazione.

10. — Svolgimento di interpellanze urgenti.

La seduta termina alle 17,25.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 19,35.